

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

CONTRATTO DI APPALTO

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO PALAZZO
DUCALE DA VARANO, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24
AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI.

CIG:

CUP:

IMPRESA:

L'Università degli Studi di Camerino con sede a Camerino (MC) in Piazza Cavour
19/F, Codice Fiscale 81001910439 e Partita IVA 00291660439, di seguito
denominata "Committente", nella persona del Prof. Graziano Leoni, nato a Jesi il
28.06.1965, nella qualità di Rettore dell'Università di Camerino, domiciliato per la
sua carica a Camerino, Piazza Cavour 19/F, il quale interviene al presente atto
esclusivamente nella sua qualità sopra specificata, autorizzato alla stipula del
presente atto con Disposizione del Direttore Generale Rep. n. , di
seguito denominato Università;

E

L'Impresa , codice fiscale e partita iva , con sede in
, di seguito denominata Impresa aggiudicataria, nella persona nato a
il il quale interviene al presente atto nella sua qualità di ,
autorizzato alla stipula del presente contratto;

PREMESSO CHE:

- Con _____, è stato autorizzato l'esperimento della procedura di gara per l'affidamento dei Lavori di recupero dell'edificio Palazzo Ducale Da Varano danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, per un importo di euro _____ oltre IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito della procedura di gara tenutasi in data _____ è risultata prima in graduatoria l'Impresa _____, a fronte di un ribasso sull'importo a base di gara del _____ ;
- in applicazione dell'art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii., il bando, il disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nei termini stabiliti dall'Accordo di Alta Sorveglianza del 21/07/2023, sostitutivo di quello siglato il 02/02/2021;
- con _____ è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento dei Lavori di recupero dell'edificio "Palazzo Ducale Da Varano", danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi a favore della ditta _____ di _____ ;
- con _____ è stata autorizzata la sottoscrizione del relativo contratto;
- i certificati rilasciati dagli Enti preposti confermano le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dall'Impresa per la partecipazione alla procedura di gara;
- l'Impresa aggiudicataria ha presentato il proprio Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- l'Impresa aggiudicataria ha sottoscritto il Verbale di cantierabilità dei lavori in data _____, ai sensi dell'art. 71, comma 3, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- il responsabile del procedimento è _____ ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Università degli Studi di Camerino, e per essa il Prof. Graziano Leoni nella qualifica, affida all'Impresa _____ e per essa a _____ che, nella qualità, accetta, senza alcuna riserva, l'appalto dei Lavori direcupero dell'edificio Palazzo Ducale Da Varano, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.

Art. 2 - Importo contrattuale

L'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto in fase di gara del ,
ammonta a € (/) compresi €

(/) per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, più IVA come per legge.

Il costo della manodopera è pari ad € (/), non soggetto a ribasso.

L'appalto si intende affidato ed accettato a misura.

Art. 3 - Obblighi dell'impresa

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all'Impresa aggiudicataria, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori precedentemente descritti. L'Impresa aggiudicataria si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto più avanti specificati.

Il Committente dichiara e garantisce di avere la piena disponibilità sia in linea di diritto che di fatto del bene oggetto dell'intervento e pertanto di metterlo a disposizione dell'Impresa aggiudicataria nei termini e modalità qui di seguito

indicati.

L'Impresa aggiudicataria dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale del bene, di aver esaminato la documentazione tecnico, amministrativa ed economica allegata al presente contratto, di avere tutte le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardanti il settore. Inoltre, dichiara:

- di essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 100 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 36/2023;
- di essere in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015);
- di essere iscritto nell'apposito elenco denominato Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 comma 6 della Legge 15 dicembre 2016 n. 229;
- di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 1341 secondo comma del codice civile, la clausola di tracciabilità finanziaria secondo la quale l'impresa aggiudicataria si assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di accettare le clausole contenute nel Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), modificato secondo quanto stabilito dall'art. 4 del vigente

Accordo per l'esercizio dei compiti di Alta Sorveglianza e di Garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, firmato il 21/07/2023.

- l'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;
- l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valuta l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p..

Art. 4 - Pagamenti

All'Impresa aggiudicataria verranno corrisposti pagamenti comprensivi di Iva in acconto, in corso d'opera sulla base di stati di avanzamento dei lavori ovvero a saldo

finale come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa aggiudicataria ha diritto a pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti (SAL) avrà raggiunto un importo non inferiore al dell'importo contrattuale.

L'Amministrazione erogherà all'Impresa aggiudicataria, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile del procedimento, l'anticipazione del sull'importo contrattuale, come prevista dall'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come prescritto.

Ai sensi dell'Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, prima di procedere alla liquidazione di ogni SAL e del saldo finale dei lavori sarà verificata la congruità dell'incidenza della manodopera.

Resta inteso che l'Impresa aggiudicataria non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

La rata di saldo sarà pagata, ai sensi dell'art. 117 del Codice, previo rilascio di garanzia fideiussoria non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'allegato II.14 al Codice, nel termine di 60 giorni dalla data di ultimazione degli stessi. Entro tale termine detta contabilità dovrà essere acquisita dall'Amministrazione, per i provvedimenti

di competenza.

L'Università di Camerino e l'Impresa di si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato: ,
acceso presso il Banco.

La cessazione o la decadenza dell'incarico della persona designata a riscuotere, ricevere o quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Università. In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Università stessa per pagamenti effettuati a persone non più autorizzate a riscuotere.

Art. 5 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 9 del Codice, nel caso in cui sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute di cui sopra ed individuate dall'art. 9 comma 1 del codice rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del Codice.

Per la revisione dei prezzi trova applicazione quanto indicato dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

Nello specifico la Stazione appaltante dà luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, vi sia una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT come previsto dall'art. 60 comma 3 del Codice.

Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 del citato art. 60 del Codice, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal citato comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

Art. 6 - Termine e penali

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, come da offerta dell'impresa presentata in fase di gara, è di giorni naturali successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione dei lavori, per

ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo è applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. 7 - Cessione e Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023.

L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il subappalto è, pertanto, consentito nel limite massimo del 50% delle lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente e nel limite massimo del 100% delle lavorazioni ricomprese nelle categorie scorporabili.

È consentito il subappalto ad imprese in possesso di idoneità tecnico professionale ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (Allegato XVII) iscritte all' Anagrafe di cui all'art. 30 comma 6 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016.

Art. 8 - Piani di sicurezza

L'impresa si obbliga al rispetto sia del piano di sicurezza e coordinamento, parte integrante del presente contratto, che dichiara di accettare senza riserve e in ordine al quale non ha presentato proposte integrative, sia del piano operativo di sicurezza, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 9 - Domicilio dell'impresa

Ai fini del presente contratto l'impresa elegge domicilio al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata:

Art. 10 - Garanzie

A garanzia dell'esatto e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e di quant'altro previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, l'impresa aggiudicataria ha prodotto polizza fidejussoria rilasciata in data _____ da _____ n. _____ per l'importo di € _____, pari al ____% dell'importo contrattuale.

Detta cauzione verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La cauzione cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Inoltre, a garanzia di tutti i rischi da esecuzione per i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, da qualsiasi causa determinati (salvo quelli derivanti da errori di

progettazione, insufficiente progettazione), e a garanzia per responsabilità civile per danni a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'impresa aggiudicataria ha stipulato apposita Polizza assicurativa C.A.R. (CONSTRUCTOR ALL RISK) n. , con la Compagnia , in data

1) di €

(euro), per i rischi di esecuzione alle opere;

2) di € (/00) per i rischi alle opere preesistenti;

3) di € (/00) per demolizione e sgombero;

Inoltre, l'impresa aggiudicataria ha presentato copia della Polizza di

Responsabilità civile terzi generale (RCTO) con i seguenti massimali minimi:

1) RCT € per sinistro.

Art. 11 - Controversie

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto è costituito il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del D.lgs. 36/2023. Si applica l'allegato V.2 del codice: il collegio è costituito da 3 membri.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D. Lgs. 36/2023, le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria competente del Foro della PA, art. 25 CPC.

Art. 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il seguente CCNL ____ di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

L'Impresa aggiudicataria dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire i propri dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori; l'Impresa aggiudicataria garantisce inoltre di manlevare e tenere indenne il Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso Impresa aggiudicataria dovesse procurare a persone e/o cose.

Art. 13 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'impresa aggiudicataria si impegna a depositare presso la stazione appaltante il proprio piano operativo di sicurezza, che formerà parte integrante del presente contratto.

L'impresa aggiudicataria deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al presente articolo, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'impresa aggiudicataria, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 – Normativa

L'appalto è disciplinato, oltre che dal presente contratto, dalla documentazione tecnico, amministrativa ed economica, che è stata esaminata e accettata dalle parti,

in particolare:

- a. il computo metrico estimativo dei lavori così come modificato a seguito dell'offerta presentata dall' Impresa aggiudicataria;
- b. l'elenco dei prezzi unitari risultante dal ribasso offerto del ____% rispetto all'elenco prezzi unitari soggetti a ribasso e posto a base di gara;
- c. gli elaborati tecnici esecutivi, architettonici, strutturali e impiantistici;
- d. il cronoprogramma dei lavori;
- e. il Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo della stima dei costi per la sicurezza e il fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori durante l'esecuzione dei lavori;
- f. il Capitolato Speciale d'Appalto;
- g. la dichiarazione del Committente in relazione all'aliquota IVA da applicare per i lavori oggetto dell'appalto;
- h. la dichiarazione della disponibilità ad eseguire, alle stesse condizioni economiche e con gli stessi prezzi elementari, i lavori eventualmente richiesti nei provvedimenti autorizzativi dalle amministrazioni competenti, anche se di importo inferiore rispetto a quello stabilito nel presente contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto e nel Disciplinare di Gara, che l'impresa dichiara di conoscere pienamente e si obbliga ad osservare e rispettare, senza riserva ed eccezione alcuna, si rimanda alle vigenti norme in materia di lavori pubblici e disposizioni connesse.

Art. 15 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese per imposte di bollo e di registro, di copia del contratto, dei documenti e disegni di progetto e di pubblicità

dell'appalto. Ai fini fiscali le Parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad IVA e, pertanto, richiedono la registrazione in termine fisso ed in misura fissa, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Art. 16 – Clausola del C.D. Pantouflage

L'impresa aggiudicataria dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l'impresa aggiudicataria prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Art. 17 – Protocollo di legalità

Il presente affidamento rientra nel novero degli interventi per la ricostruzione post sisma 2016.

Si richiamano, pertanto, tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione. In ossequio a tali norme, l'Impresa aggiudicataria, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dei lavori medesimi e, in particolare, deve mantenere l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL 189/16.

Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità, vincolante per il soggetto affidatario e per tutti i soggetti della filiera, e il Protocollo per l'alta sorveglianza da parte dell'Unità Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione.

L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di fornire alla Stazione stessa i dati

relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere. Le imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo medesimo.

In particolare, l'Impresa aggiudicataria, anche per eventuali subappalti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dello stesso, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o l'Impresa aggiudicataria in caso di stipula di subappalti, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dello stesso operatore economico, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater,

comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Le clausole di cui al precedente paragrafo dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subappalti e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.

L'Impresa aggiudicataria assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita delle clausole del Protocollo nonché della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo stesso, della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla

stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

- Impegno ad assumere l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e previsione della risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D. Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono.

L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola

che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo

complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 18 – Trattamento dei dati

La stazione appaltante informa che provvederà a trattare i dati personali provenienti dall'operatore economico unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e comunque nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679).

Università degli Studi di Camerino

Richiesto io, Ufficiale Rogante dell'Università di Camerino, ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo degli strumenti informatici su n. 18 pagine.

I sottoscrittori dichiarano di aver preso completa visione dell'atto, dichiarandolo conforme alle proprie volontà.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

IMPRESA

IL RETTORE

L'UFFICIALE ROGANTE

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO